II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1989

che approva le deroghe, previste dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada

(I testi in lingua greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(89/599/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/439/CEE [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'allegato IV, parte A, punto 24,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patata originari del continente americano possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto a condizione che ne sia stato soppresso il potere germinativo, a causa del rischio di propagazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata, e che — se sono originari di un paese nel quale è nota la presenza del Corynebacterium sepedonicum — siano state rispettate, nel paese d'origine, disposizioni riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro questo organismo nocivo;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii) di detta direttiva consente tuttavia agli Stati membri di stabilire deroghe alla norma concernente la soppressione del potere germinativo, quando non sia da temersi una propagazione di organismi nocivi; che tali deroghe sono soggette ad approvazione, subordinata a talune condizioni, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e devono altresì soddisfare i requisiti stabilite nell'allegato VI, parte A, punto 24;

considerando che in Grecia, Italia e Portogallo la coltivazione delle patate di talune variatà dell'America settentrionale è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatto con importazioni dal Canada;

considerando che, con le dicisioni 86/120/CEE [3], 87/154/CEE [4], modificata dalla decisione 87/311/CEE [5], e 88/176/CEE [6], modificata dalla decisione 88/496/CEE [7], e 89/32/CEE [8], la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di « zona esente » subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 marzo 1989; che la Commissione ha stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di « zona esente »;

considerando che la Grecia, l'Italia e il Portogallo hanno dichiarato che prevedono di introdurre deroghe per le prossime due campagne di commercializzazione dei tuberi-seme;

[1] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[2] GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 106.
[3] GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 31.
[4] GU n. L 65 del 10. 3. 1987, pag. 12.
[5] GU n. L 159 del 19. 6. 1987, pag. 19.
[6] GU n. L 80 del 25. 3. 1988, pag. 48.
[7] GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 39.
[8] GU n. L 15 del 19. 1. 1989, pag. 21.

considerando che è noto che il Canada non è ancora esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal Corynebacterium sependonicum ;

considerando che il Canada ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province New Brunswick e Prince Edward Island ; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province, e che il programma di eradicazione del Corynebacterium sepedonicum è risultato pienamente efficace in talune zone di queste province ; che nei campioni prelevati dalle patate da semina importate conformemente alla decisione 89/32/CEE non è stata riscontrata traccia di malattia ; che non è stato dimostrato che esistano elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di « zona esente », e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il Corynebacterium sepedonicum ;

considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patate siano originari di zone dichiarate, in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patate e dal Corynebacterium sepedonicum, e che siano rispettate talune particolari condizioni tecniche perfezionate ; che la Commissione veglierà affinché il Canada trasmetta tutte le informazioni di carettere tecnico necessarie per controllare il funzionamento delle misure di salvaguardia imposte dalle suddette condizioni tecniche, nonché per valutare il funzionamento del sopra citato principio di « zona esente » ;

considerando che le deroghe previste dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo devono essere pertanto approvate per le prossime due campagne di commercializzazione di tuberi-seme purché siano corredate dalle suddette condizioni, e fatte salve la direttiva 66/403/CEE del Consiglio [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/366/CEE [2], e la direttiva 70/457/CEE del Consiglio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE [4] ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di revoca delle autorizzazioni concesse qualora si constati che le succitate condizioni non sono state soddisfatte ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, e fatte salve le direttive 66/403/CEE e 70/457/CEE, sono approvate le deroghe previste dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo — conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii) della direttiva 77/93/CEE e in correlazione con l'allegato IV, parte A, punto 24, terzo trattino di detta direttiva — all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino di detta direttiva per quanto concerne i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punto 25 della stessa, in ordine ai tuberi-seme di patata delle varietà Donna, Kennebec, Russet Burbank, Sebago e Shepody, originari del Canada.

2. Ai fini del paragrafo 1, si applicano le seguenti condizioni :

a) i tuberi-seme debbono essere stati prodotti in appezzamenti situati in zone delle province New-Brunswick o Prince Edward Island, ufficialmente dichiarate esenti, sia dal viroide dell'affusolamento del tubero di patata sia dal Corynebacterium sepedonicum da « Agriculture Canada » e che soddisfino le seguenti condizioni, indipendentemente dal fatto che gli appezzamenti siano requisiti da aziende situate all'interno o all'esterno delle zone in questione :

   i) le zone devono comprendere :

      — appezzamenti appartenenti ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate, indipendentemente dal fatto che tali aziende gestiscano terreni in affitto situati al di fuori di dette zone,

      — oppure avere una superficie di almeno 4 km², e devono essere circondate interamente da acqua o da terreni diversi da quelli in cui è stata riscontrata la presenza degli organismi in questione nei tre anni precedenti ;

   ii) tutte le patate prodotte nella zona debbono costituire la prima discendenza diretta di tuberi-seme della categoria « Pre-Elite », « Elite I », « Elite II » o « Elite III », prodotte in aziende qualificate per la produzione di tuberi-seme delle categorie « Pre-Elite » o « Elite I », e che siano aziende ufficiali o aziende ufficialmente designate e controllate a tal fine ;

   iii) la superificie utilizzata per la produzione di patate che non sono definitivamente certificate come tuberi-seme non deve essere superiore a un quinto della superficie utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberi-seme ;

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
(2) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 59.
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.

iv) da controlli annuali sistematici e rappresentativi effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate, per l'individuazione della presenza degli organismi di cui trattasi, su tutti i campi di patate situati nella zona e sulle patate in essi coltivate, comprendenti adeguate prove di laboratorio, non devono essere emersi risultati positivi né altri elementi che ostino al riconoscimento di dette zone come esenti dalla malattia;

v) devono essere stati adottati provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura per garantire che:

— non possano essere introdotti in tali zone patate originarie di zone del Canada diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o di paesi in cui è nota la presenza degli organismi in questione,

— le patate originarie di tali zone e i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e le attrezzature di maneggio, cernita e preparazione ivi utilizzati non possano entrare in contatto con patate originarie di zone diverse da quelle dichiarate esenti dalla malattia o con materiali o attrezzature del tipo sopra indicato utilizzati in queste zone;

tale disposizione si applica anche quando appezzamenti situati all'interno delle zone dichiarate esenti dalla malattia siano gestiti da aziende situate al di fuori di tali zone o quando aziende situate all'interno di tali zone gestiscano appezzamenti situati al di fuori delle stesse;

b) i tuberi-seme devono essere ufficialmente certificati come tuberi-seme di patata rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria di base. Tuttavia, non potranno essere ufficialmente certificati per l'esportazione nella Comunità i tuberi-seme provenienti dalle zone in cui sono state prodotte, nel 1985, le partite che, dall'analisi di campioni prelevati nella Comunità, sono risultate infette da Corynebacterium sepedonicum e dalle zone in cui sono stati prodotti i tuberi-seme dai quali sono state ottenute tali partite;

c) da ogni partita destinata dalla Grecia, all'Italia e al Portogallo devono essere ufficialmente prelevati campioni; ciascuna partita può essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varietà, prodotti in un'unica azienda; i campioni debbono essere esaminati da laboratori ufficiali al fine di accertare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e del Corynebacterium sepedonicum; i campioni per l'individuazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata devono essere costituiti da tuberi o da foglie prelevati nell'appezzamento in cui è stata prodotta la partita; per l'individuazione del Corynebacterium sepedonicum, devono essere prelevati da ogni partita due campioni di tuberi ed ogni campione deve rappresentare l'1 % circa dei tuberi costituenti la partita, fino ad un massimo di 1 000 tuberi; gli esami devono essere effettuati sui campioni interi, applicando i metodi seguenti:

— per quanto riguarda il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata: il metodo « Reverse-page », o la procedura di ibridazione c-DNA, e

— per quanto riguarda il Corynebacterium sepedonicum: almeno il metodo indicato nel « Piano per l'individuazione e la diagnosi dell'avvizzimento batterico delle patate in partite di tuberi di patata » (EUC 11288 ISBN 92-825-7760 — O) o un metodo IF equivalente;

d) le partite devono essere tenute separate durante tutte le operazioni, compreso il trasporto;

e) il certificato fitosanitario richiesto deve essere compilato separatamente per ciascuna partita e soltanto se gli analisti che hanno partecipato agli esami accertano che le prove di cui alla lettera c) non abbiano dato motivo di sospettare o permesso di individuare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata o del Corynebacterium sepedonicum nella partita, e che, in particolare la prova IF abbia dato esito negativo. Nel riquadro « Dichiarazione e supplementare », dev'essere attestato che le condizioni indicate alle lettere a), b) e c) sono soddisfatte e deve essere indicato il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono state prodotte le partite di tuberi-seme di patata e i numeri delle partite di tuberi certificate, nonché il nome della zona di cui alla lettera a) e dell'azienda di cui alla lettera a), punto ii);

f) in Grecia, Italia e Portogallo deve essere ufficialmente prelevato un campione rappresentativo da ciascuna delle partite importate in base alla presente decisione, da sottoporre a esame ufficiale per l'accertamento della presenza del Corynebacterium sepedenicum, applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi del Corynebacterium sepedonicum; le partite devono essere tenute separate, sotto controllo ufficiale, e non possono essere commercializzate o impiegate finché non sia stato accertato che non è stata sospettata né scoperta la presenza del Corynebacterium sepedonicum in occasione di tali esami; inoltre devono essere tenuti a disposizione degli altri Stati membri dei sottocampioni per ulteriori esami; le autorità elleniche, italiane o portoghesi comunicheranno alla Commissione, entro il 15 aprile 1990 e nuovamente entro il 15 aprile 1991, le informazioni utili ai fini dell'organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati; il totale delle partite importate non deve eccedere il quantitativo adeguato per gli esami sopra indicati, tenuto conto delle attrezzature disponibili a tale scopo;

g) le patate prodotte dai tuberi-seme importati in base alla presente decisione non verranno certificate come patate da semina e potranno essere utilizzati soltanto in Grecia, Italia e Portogalo e destinate esclusivamente al consumo;

h) gli edifici, i contenitori, il materiale di imballaggio, i veicoli e le attrezzature di maneggio, cernita e preparazione venuti a contatto con i tuberi-seme importati in base alla presente decisione devono essere puliti e disinfettati prima di essere messi a contatto con altre patate.

Articolo 2

Anteriormente al 1° giugno 1990 e di nuovo anteriormente al 1° giugno 1991, la Grecia, l'Italia e il Portogallo comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri i quantitativi importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e); una copia di ciascuno dei certificati fitosanitari deve essere inviata alla Commissione.

Articolo 3

L'approvazione concessa a norma dell'articolo 1 si applica a partire dal 1° novembre 1989 fino al 31 marzo 1990 e dal 1° novembre 1990 al 31 marzo 1991. Essa può essere revocata anteriormente al 31 marzo 1991 qualora si constati che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono state idonee ad impedire l'introduzione degli organismi nocivi in questione o non sono state rispettate. Essa può altresì essere revocata prima di tale data qualora emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del principio di « zona esente » in Canada.

Articolo 4

La Repubblica ellenica, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione